



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° *M24*

SEDUTA DEL **28 LUG. 2011**

**SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARITA'
SOCIALE, SERVIZI ALLA PAERSONA E
ALLA COMUNITA'**
DIPARTIMENTO

OGGETTO DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTEGRATIVI AI SENSI DELL'ART.2,COMMA 1-BIS, DELLA L.R. N.28/2000 E S.M.I. - DECENTRAMENTO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (ART.5, COMMA 1, LETT. D) L.R.N.28/2000 E S.M.I.) -.

ASSESSORE DIP.TO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA'

Relatore **SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

28 LUG. 2011

La Giunta, riunitasi il giorno **28 LUG. 2011** alle ore **9,00** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito DE FILIPPO Presidente	X	
2.	Agatino MANCUSI Vice Presidente	X	
3.	Rosa GENTILE Componente		X
4.	Attilio MARTORANO Componente	X	
5.	Rosa MASTROSIMONE Componente	X	
6.	Vilma MAZZOCCO Componente	X	
7.	Erminio RESTAINO Componente	X	

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **5** pagine compreso il frontespizio e di N° **allegati**

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R. n.1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n.2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n.637 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto:"Modifica della D.G.R. n.2903 del 13.12.2004:< Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa>";

VISTA la D.G.R. n.539/2008 concernente la modifica della D.G.R. n.637/2006:" Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi";

VISTA la L.R. 5 aprile 2000, n.28, con cui sono state dettate norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17 aprile 2001 n.18, dalla L.R. 4 gennaio 2002 n.5, dalla L.R. 7 agosto 2003 n.29, dalla L.R. 2 febbraio 2004 n.1, dalla L.R. 27 gennaio 2005 n.5, dalla L.R. 8 agosto 2005 n.27, dalla L.R. 2 febbraio 2006 n.1, dalla L.R.30 gennaio 2007 n.1, dalla L.R.10 aprile 2007,n.8, dalla L.R. 14 ottobre 2008 n.25 e dalla L.R. 5 febbraio 2010, n.16;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.882 del 21/05/2002 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto alla costituzione della Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie ai sensi dell'art.8 della legge regionale citata;

CONSIDERATO che la L.R. n.28/2000 e s.m.i. all'art.2, comma 1-bis, stabilisce che:" La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi della struttura sia per la corretta applicazione della legge e per la specificazione dei casi di cui all'art.4 della presente legge";

HP

RILEVATO che, in sede di applicazione della L.R. n.28/2000 e s.m.i., si sono evidenziate problematiche interpretative in merito al decentramento delle strutture sanitarie private(art.5,comma 1, lett.d) L.R.n.28/2000 e s.m.i.) con particolare riguardo al parziale decentramento delle attività autorizzate ed all'utilizzo, nel caso di centri di FKT, degli spazi fisici per attività motorie generiche al di fuori degli orari di erogazione delle prestazioni sanitarie;

CONSIDERATO che le problematiche di cui sopra, rivestendo interesse di carattere generale ed esigendo una più dettagliata esplicitazione delle norme afferenti il decentramento di struttura e di attività e la destinazione esclusiva all'attività sanitaria autorizzata delle strutture medesime, sono state sottoposte all'esame della Commissione Regionale tecnica;

DATO ATTO che la citata Commissione - nella seduta del 31/05/2011 - sulla base di approfondimenti della normativa nazionale e regionale vigente, ai fini dell'emanazione di una apposita direttiva di indirizzo integrativo ai sensi dell'art.2,comma 1-bis,della L.R. n.28/2000 e s.m.i., ha espresso il proprio motivato parere così come di seguito riportato:*<E' possibile autorizzare il decentramento di sede prevedendo che nella sede decentrata vengano svolte le attività già autorizzate e poste in essere nella sede principale con identità di tecnologie. Se si introducono nuove tecnologie prima occorre l'autorizzazione nel rispetto di quanto disciplinato con la L.R. n.28/2000 e successivamente si può procedere al decentramento nei limiti previsti dalla norma. Per quanto concerne la costruzione di una vasca all'interno di una struttura FKT(sede principale ovvero sede decentrata) non è preclusa – secondo le disposizioni della L.R. n.28/2000 e s.m.i. in materia di requisiti minimi – dotarsi della stessa fermo restando che le prestazioni erogate rispettino nella tipologia quelle già autorizzate e che non si abbia un incremento dei volumi di attività contrattualizzati.Va da sé che è necessario munirsi della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività da rilasciarsi a seguito di parere di conformità emesso dalla competente Commissione Tecnica Aziendale. Si rammenta, altresì, che le strutture sanitarie autorizzate sono in possesso di specifica destinazione d'uso ed agibilità, per attività sanitarie con indicazione della tipologia di attività da erogare, rilasciate dal Comune territorialmente competente già in fase di autorizzazione alla realizzazione della struttura. Da ciò consegue il vincolo dell'esclusività sanitaria nella destinazione d'uso.>*

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

- di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 1-bis, della L.R. n.28/2000 e ss.mm.ii., la seguente direttiva di indirizzo integrativo in merito al decentramento delle strutture sanitarie private(art.5,comma 1, lett.d) L.R.n.28/2000 e s.m.i.) ed all'utilizzo, nel caso di centri di FKT, degli spazi fisici per attività motorie generiche al di fuori degli orari di erogazione delle prestazioni sanitarie:<E' possibile autorizzare il decentramento di sede prevedendo che nella sede decentrata vengano svolte le attività già autorizzate e poste in essere nella sede principale con identità di tecnologie. Se si introducono nuove tecnologie prima occorre l'autorizzazione nel rispetto di quanto disciplinato con la L.R. n.28/2000 e successivamente si può procedere al decentramento nei limiti previsti dalla norma. Per quanto concerne la costruzione di una vasca all'interno di una struttura FKT(sede principale ovvero sede decentrata) non è preclusa – secondo le disposizioni della L.R. n.28/2000 e s.m.i. in materia di requisiti minimi – dotarsi della stessa fermo restando che le prestazioni erogate rispettino nella tipologia quelle già autorizzate e che non si abbia un incremento dei volumi di attività contrattualizzati.Va da sé che è necessario munirsi della prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività da rilasciarsi a seguito di parere di conformità emesso dalla competente Commissione Tecnica Aziendale. Si rammenta, altresì, che le strutture sanitarie autorizzate sono in possesso di specifica destinazione d'uso ed agibilità, per attività sanitarie con indicazione della tipologia di attività da erogare, rilasciate dal Comune territorialmente competente già in fase di autorizzazione alla realizzazione della struttura. Da ciò consegue il vincolo dell'esclusività sanitaria nella destinazione d'uso.>

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Basilicata.

L'ISTRUTTORE




(Dr. Aldo ANASTASIA)

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL DIRIGENTE



((Dr.ssa Rocchina GIACCHIA)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 4 - 8 - 11
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo